

Rapporto di maggioranza

numero

6660 R1

data

6 novembre 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 12 marzo 2012 presentata nella forma elaborata da Francesco Cavalli e cofirmatari per il Gruppo PS per la modifica dell'art. 28 della Costituzione cantonale (Facoltà per i Comuni di concedere il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale alle persone residenti di nazionalità estera)

(v. messaggio 27 giugno 2012 n. 6660)

INTRODUZIONE

Il tema del diritto di voto amministrativo agli stranieri è già stato affrontato dal Parlamento nella scorsa legislatura. Infatti nel 2010 il Gran Consiglio ha rigettato l'iniziativa elaborata presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari denominata *"Per il diritto di voto e di eleggibilità alle persone residenti di nazionalità estera in materia comunale"*.

Il tema del diritto di voto agli stranieri giunge nuovamente sui nostri banchi attraverso l'iniziativa elaborata di Francesco Cavalli e cofirmatari denominata *"Facoltà per i Comuni di concedere il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale alle persone di nazionalità estera"*.

L'unica differenza rispetto all'iniziativa Bertoli consiste nel fatto che i Comuni possono decidere se conferire il diritto di voto e di eleggibilità agli stranieri.

Sia in Svizzera che in Europa si assiste a numerosi dibattiti riguardanti la concessione del diritto di voto in materia comunale agli stranieri residenti.

In Europa su 25 paesi 7 hanno accordato il diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale ai cittadini stranieri non comunitari. Si tratta di: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Olanda, Svezia, Lituania e Slovenia. Altri 4 paesi hanno accordato il diritto di voto a condizione della reciprocità: Spagna, Portogallo, Malta e Repubblica Ceca, mentre la Gran Bretagna ha concesso il diritto di voto e di eleggibilità alla maggioranza dei propri cittadini stranieri non comunitari originari del Commonwealth. Da ultimo 5 paesi concedono unicamente il diritto di voto, ma non quello di eleggibilità ai cittadini stranieri non comunitari. Si tratta di: Belgio, Estonia, Ungheria, Lussemburgo e Slovacchia.

In Svizzera dal 1990 vi sono state 22 votazioni popolari riguardanti la concessione del diritto di voto agli stranieri residenti e solamente 7 proposte sono state accettate. Da rilevare che attualmente nessun Cantone accorda la possibilità di eleggibilità dei cittadini stranieri a livello cantonale. La situazione per quanto concerne il diritto di voto e il diritto di eleggibilità concesso agli stranieri è pertanto la seguente:

- Appenzello esterno. I comuni possono concedere il diritto di voto agli stranieri domiciliati da almeno dieci anni in Svizzera e che da almeno cinque abitano nel

Cantone, a condizione che lo richiedano. Solamente tre dei venti comuni del Cantone hanno adottato questa soluzione.

- Basilea Città. Dal 2006, la Costituzione lascia la libertà ai comuni di conferire il diritto di voto e di eleggibilità agli stranieri domiciliati.
- Friburgo. Dal 2004 i residenti stranieri, domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni, hanno diritto di voto in materia comunale.
- Giura. Dal 1978 il Cantone permette agli stranieri domiciliati nel Cantone da dieci anni il diritto di votare a livello comunale e cantonale. Dal 2000 dà anche il diritto di eleggibilità in alcuni legislativi comunali.
- Grigioni. Dal 2003 lascia la facoltà ai comuni di accordare anche agli stranieri il diritto di voto e di eleggibilità in materia comunale.
- Neuchâtel. Dal 2000 conferisce il diritto di voto anche in materia cantonale agli stranieri domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni. Il 17 giugno 2007, il 54.5% dei votanti ha approvato la legge che permette ai cittadini residenti con il permesso C di essere eleggibili a livello comunale, negando però loro il diritto di eleggibilità a livello cantonale. Va segnalato tuttavia che il tasso di partecipazione dei soli elettori stranieri non raggiunge il 30%, mentre quello dei cittadini svizzeri arriva a ben oltre il 40%, indice questo di un disinteresse da parte degli stranieri per le elezioni cantonali e comunali.
- Vaud. Dal 2003 permette ai residenti stranieri, che hanno un'autorizzazione di soggiorno da almeno dieci anni e il domicilio da almeno tre anni, di votare e di essere eletti a livello comunale.

NEL MERITO DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Anzitutto si deve constatare che la stragrande maggioranza dei cittadini stranieri residenti nel nostro Cantone sono accolti favorevolmente e contribuiscono, con il loro lavoro, alla nostra crescita economica. Si identificano inoltre con i principi e con i valori della nostra società democratica, senza che tuttavia possano partecipare attivamente alla vita politica cantonale e comunale.

Il diritto di voto per gli stranieri che stabilmente lavorano e vivono da noi è l'ultima cosa che occupa i ticinesi, ma anche gli stessi stranieri tanto è vero che nessuna richiesta in tal senso è giunta da parte di questi ultimi.

Il Canton Ticino può dirsi all'avanguardia per quanto concerne l'integrazione degli stranieri: il promovimento dell'integrazione degli stranieri e la prevenzione sono fissati nell'art. 2 lettera d) della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (dell'8 giugno 1998) e trova la sua applicazione concreta nel Regolamento della Commissione cantonale per l'integrazione degli stranieri (CIS). Da diversi anni il Cantone ha altresì istituito la figura del delegato all'integrazione degli stranieri.

Attualmente lo straniero che vuole diventare cittadino svizzero, deve risiedere nel Cantone e stabilmente nel proprio Comune, deve superare un esame di lingua, di storia, cultura e geografia. In seguito il Consiglio comunale dapprima ed il Gran Consiglio in seguito vota se accettare o meno la sua richiesta. Requisito fondamentale per legge è che non basta essere domiciliato in un Comune, ma bisogna anche farsi parte vera e propria della comunità per venire accolto ed acquisire la cittadinanza svizzera.

La naturalizzazione è quindi l'atto con il quale una persona di nazionalità straniera acquisisce la cittadinanza svizzera. Si tratta di una tappa fondamentale per una

integrazione completa nel nostro paese. Una volta acquisita la nazionalità lo straniero ottiene il diritto di voto e anche di eleggibilità e potrà così partecipare pienamente alla vita politica, comunale, cantonale e federale, del nostro paese.

Il diritto di voto è strettamente connesso con la cittadinanza e inseparabile da essa. Il voto è l'ultimo, non il primo, passo per l'integrazione, che deve avvenire a tappe. La possibilità di partecipare alla vita civica da parte dei cittadini stranieri non può ritenersi quindi un fattore di integrazione nella nostra società.

Il diritto di voto non può essere banalizzato e concesso in maniera così semplicistica collegandolo al semplice domicilio, senza un preventivo controllo, da parte dell'autorità comunale e cantonale, per verificare se il cittadino straniero risulti sufficientemente integrato e rispettoso delle nostre leggi per concedergli la cittadinanza svizzera e di conseguenza il diritto di voto.

Gli stranieri che lavorano e vivono nel nostro territorio devono integrarsi e rispettare i principi fondanti della nostra società, manifestando l'intenzione di far parte in maniera definitiva della comunità in cui sono inseriti attraverso la richiesta della cittadinanza. Tanto più che in Svizzera è possibile avere il doppio passaporto, quindi il cittadino straniero può acquisire la cittadinanza svizzera senza per questo dovere rinunciare alla propria. Questa agevolazione della doppia cittadinanza non la troviamo invece negli altri paesi europei (ad esempio in Francia, patria dei diritti umani).

L'acquisizione della cittadinanza di un paese deve corrispondere a un autentico desiderio di integrarsi nella cultura, nelle tradizioni e nei suoi modi di vita, sia pure portandovi la propria eredità culturale, le proprie esperienze e la propria sensibilità, il che può costituire un arricchimento se avviene all'interno di un'accettazione profonda e sentita.

Riteniamo pertanto superficiale la proposta in discussione che non tiene conto della realtà. Da un lato ci troviamo in una situazione di indebolimento del senso di identità nazionale e dei suoi fondamenti culturali e, dall'altro, siamo in presenza di persone che, se non vogliono esse stesse mostrare la convinzione personale di acquisire la cittadinanza svizzera, non hanno alcun interesse a integrarsi.

ASPETTI NORMATIVI

La Costituzione cantonale e la Legge sui diritti politici, se l'iniziativa fosse accolta, attribuirebbero allo straniero titolare di un diritto di voto a livello comunale una possibilità di influenzare anche decisioni cantonali (seppure solo parzialmente in quanto potrebbero costringere il popolo ticinese a recarsi alle urne e a pronunciarsi su un'iniziativa o un referendum sui quali invece non avranno il diritto di votare).

Infatti l'art. 41 della Costituzione prevede l'iniziativa legislativa dei Comuni:

"Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa".

L'articolo 42 stabilisce la possibilità del referendum facoltativo:

"Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

- a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;*
- b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.- per almeno quattro anni;*
- c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo".*

La Legge sui diritti politici al titolo VIII prevede l'iniziativa legislativa e referendum dei Comuni.

L'art. 147 recita:

"La presentazione dell'iniziativa legislativa e del referendum dei Comuni è decisa dall'Assemblea comunale o dal Consiglio comunale. Per la presentazione del referendum dei Comuni, il regolamento comunale può prevedere la delega della decisione al Municipio".

Infine vi è anche il paradosso che uno straniero potrebbe essere eletto in Consiglio comunale e decidere anche sulla naturalizzazione di cittadini stranieri nello stesso Consiglio comunale, giudicando quindi se una persona "meriti" di diventare svizzera e lo farebbe pur non essendo lui stesso cittadino svizzero!

Per tutte queste ragioni la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici invita il Gran Consiglio a voler respingere l'iniziativa parlamentare in esame.

Per la maggioranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Andrea Giudici, relatore
Agustoni - Bergonzoli - Caimi - Mellini -
Ortelli - Pagnamenta - Pedrazzini -
Ponzio-Corneo - Ramsauer